(N. 384)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore TIRABASSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 FEBBRAIO 1954

Modifica alle norme sulla riforma fondiaria ed agraria nel territorio del Fucino.

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 66, fu costituito l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino. Il territorio delimitato dal decreto presidenziale misura circa un milione di ettari di cui 620 mila in Toscana e 380 mila nel Lazio. A tale territorio venne aggregato il territorio del Fucino con una estensione di appena quattordicimila ettari soggetti ad esproprio.

Lo stesso decreto presidenziale all'articolo 15 prevede l'obbligo di tenere due gestioni distinte: una per la Maremma tosco-laziale e l'altra per il territorio del Fucino.

Io non so quali ragioni di ordine tecnico o politico o di opportunità abbiano suggerito di aggregare il territorio del Fucino a quello della Maremma, in deroga agli stessi princìpi della legge che riconoscevano la necessità della istituzione di enti regionali di diritto pubblico.

Sta di fatto che si aggregano territori diversissimi e lontani fra loro oltre che per la distanza, per la natura stessa delle condizioni ambientali: nella Maremma, infatti, si tratta di operare, in massima parte, per la bonifica e l'insediamento di popolazioni contadine; nel Fucino, invece, di affrontare un grave problema sociale determinato dalla esuberanza della popolazione agricola insistente sul territorio del Fucino.

Nonostante la sostanziale diversità degli ambienti si può anche giustificare, in un primo tempo, l'aggregazione del territorio del Fucino a quello della Maremma come necessità di conferire, attraverso l'Ente, unità di indirizzo alle operazioni di esproprio e di assegnazione delle terre. Ma l'opera degli enti non si esaurisce nella semplice espropriazione ed assegnazione delle terre; ed è appunto in correlazione ai compiti più vasti che essi sono autorizzati ad assumere, che si manifesta sempre più assoluta la necessità funzionale della loro gestione autonoma.

Tale esigenza, affermata nella stessa relazione ministeriale al disegno di legge per la riforma fondiaria generale, non può ritenersi soddisfatta dalla semplice separazione delle gestioni contabili dell'Ente, e a parte ogni considerazione sulla misura eccessiva della

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

quota di spese generali che l'anno scorso gravavano per 120 milioni sul bilancio dell'Ente Fucino (quest'anno mi pare che siano 150 milioni), le popolazioni fucensi nella loro acuta sensibilità amministrativa e politica giudicano pregiudizievole il funzionamento dell'Ente nella sua attuale struttura e reclamano, con sempre maggiore insistenza, il distacco del territorio del Fucino da quello della Maremma tosco-laziale, con la conseguente istituzione di apposito Ente per il territorio del Fucino che possa assolvere a diretto contatto con le popolazioni interessate i molteplici compiti che la legge demanda agli organi della riforma per risolvere i problemi che le peculiari caratteristiche del territorio e dell'ambiente suggeriscono ed impongono.

Di tale necessità si sono rese interpreti le amministrazioni degli Enti locali con pubbliche manifestazioni di voti.

Noi dobbiamo dare atto di quanto gli organi direttivi dell'Ente di riforma, prima presieduto dal senatore Medici, ora dal professor Bandini, hanno svolto a beneficio delle popolazioni fucensi. Specialmente notevole e di grande importanza sociale è la ricomposizione particellare operata dal senatore Medici, cui va oggi la gratitudine delle nostre popolazioni per il suo coraggioso esperimento, unico in Italia. Ma gli stessi organismi dell'Ente si sono resi conto della complessità dei problemi del Fucino, che di per sè richiedono, tanta attenzione e lavoro da assorbire quasi tutta l'attività dell'Ente.

Presento perciò all'approvazione del Senato la proposta di legge di autonomia completa dell'Ente operante nel territorio del Fucino, fiducioso nella sua approvazione, tanto più che non comporta nessun onere per lo Stato, mentre soddisfa pienamente le aspirazioni delle popolazioni fucensi.

In sostanza, i motivi che giustificano la richiesta autonomia si riassumono nei seguenti punti:

1) particolarità della natura del territorio fucense che impone, rispetto a quello della Maremma la risoluzione di differenti problemi;

2) l'attuazione della riforma, i suoi sviluppi ed il suo pieno successo comportano tutta una serie di problemi da risolvere sia nel settore agricolo che in quello industriale che impegnano il lavoro e la responsabilità degli organi preposti alla riforma, i quali attualmente, per l'urgenza e l'importanza dei problemi che sovrastano l'esteso territorio della Maremma, non possono, malgrado ogni buona volontà, rivolgere al territorio del Fucino che parte della loro attività.

Si richiede, dunque, nel complesso, maggiore funzionalità tecnica ed amministrativa, dell'Ente Fucino reso autonomo dall'Ente Maremma con favorevole ripercussione anche di ordine morale sulle popolazioni fucensi.

L'articolo 2 della legge che si propone è una necessaria integrazione del primo articolo ai fini di un univoco indirizzo tecnico-economico nella zona circostante l'alveo del Fucino.

I vantaggi relativi sono i seguenti: coordinamento ed impostazione unitaria di tutti i problemi dello assestamento idrogeologico e delle attività economiche del fuori Fucino che dal punto di vista sociale ha caratteristiche sostanzialmente identiche; possibilità di beneficiare di tutte le provvidenze delle leggi nella misura massima consentita in favore di una zona che presenta tutte le caratteristiche di zona depressa. L'allargamento del comprensorio di bonifica alla linea dello spartiacque del bacino del Fucino verrebbe a consentire quindi all'Ente in modo permanente l'incarico della esecuzione di tutte le opere di competenza statale e potrebbe intervenire in base alla legge 13 febbraio 1933, n. 215, nelle opere di competenza privata.

Ciò comporterebbe la soluzione rapida di molti problemi del fuori Fucino con immensi vantaggi delle popolazioni interessate.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme per il trasferimento ad un Ente dotato di personalità giuridica propria, con autonomia di gestione, dell'esercizio, nel territorio indicato all'articolo 1, n. 7, del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 66, delle funzioni attribuite all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino in virtù dell'articolo 2 del citato decreto.

Le norme sulla natura giuridica, sull'organizzazione e sul funzionamento dell'Ente da costituire per la trasformazione fondiaria ed agraria del territorio del Fucino saranno analoghe a quelle vigenti per gli altri enti di riforma fondiaria ed agraria.

Art. 2.

Ai fini dell'esercizio delle funzioni indicate nell'articolo 10 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e negli articoli 1 e 22 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con il provvedimento di cui al precedente articolo 1 potrà essere variata la determinazione del territorio in esso indicato, fino alla linea dello spartiacque del bacino del Fucino.